



COMUNE DI POVEGLIANO

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

In attuazione:

- *D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285*
- *Legge Regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18*
- *Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 10.12.2019 con ss.mm.ii.*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 DEFINIZIONI E ACRONIMI
- ART. 3 COMPETENZE
- ART. 4 RESPONSABILITA'
- ART. 5 DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO PER LA POLIZIA MORTUARIA
- ART. 6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II - GRATUITA' E ONEROSITA' DEI SERVIZI

- ART. 7 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

TITOLO - II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – FERETRI

- ART. 8 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

CAPO II - TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 9 TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 10 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO
- ART. 11 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
- ART. 12 RICEVIMENTO FERETRO
- ART. 13 RITI RELIGIOSI O CIVILI
- ART. 14 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
- ART. 15 TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO
- ART. 16 TRASPORTO DI RESTI MORTALI E CENERI

TITOLO II - CIMITERI E SEPOLTURE

CAPO I - CIMITERI

- ART. 17 ELENCO CIMITERI
- ART. 18 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO II - SEPOLTURE

- ART. 19 TIPOLOGIE DI SEPOLTURE
- ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 21 DIRITTO DI SEPOLTURA

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 22 INUMAZIONE
- ART. 23 ESCAVAZIONE E RICOPERTURA DELLE FOSSE
- ART. 24 CONTRASSEGNO DELLE FOSSE
- ART. 25 TUMULAZIONE

CAPO IV - CONCESSIONI

- ART. 26 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI
- ART. 27 CONCESSIONE DI LOCULI E NICCHIE OSSARIO
- ART. 28 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE NICCHIE OSSARIO
- ART. 29 CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE O CAPPELLE DI FAMIGLIA
- ART. 30 CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA
- ART. 31 DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE PER TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA E PER TOMBE DI FAMIGLIA
- ART. 32 SEPOLTURE PRIVATE RELATIVE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO E L'ISTITUTO DELL'IMMEMORIALE
- ART. 33 UTILIZZAZIONE DI TUMULI IPOGEI PRIVI DI SPAZIO ESTERNO LIBERO PER IL DIRETTO ACCESSO DEL FERETRO, PREESISTENTI ALLA DATA DEL 27 OTTOBRE 1990 – OPERE DI ADEGUAMENTO
- ART. 34 TUMULAZIONI PROVVISORIE
- ART. 35 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
- ART. 36 SUBENTRO E DIVISIONE NELLA CONCESSIONE CAPO V - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 37 CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE ART. 38- RINUNCIA
- ART. 39 DECADENZA
- ART. 40 DECADENZA PER ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA ART. 41 - REVOCA
- ART. 42 ESTINZIONE

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 43 ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 44 ESUMAZIONI STRAORDINARIE ART. 45 ESTUMULAZIONI
- ART. 46 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
- ART. 47 OGGETTI DA RECUPERARE
- ART. 48 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

TITOLO IV - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I - CREMAZIONE

- ART. 49 CREMAZIONE
- ART. 50 REGISTRO PER LA CREMAZIONE ART. 51 – CONSERVAZIONE DELLE CENERI
- ART. 52 AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

CAPO II - DISPERSIONE DELLE CENERI

- ART. 53 DISPERSIONE DELLE CENERI

TITOLO V - DISCIPLINA DEI CIMITERI

- ART. 54 ORARIO
- ART. 55 SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO
- ART. 56 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 57 ACCESSO AL CIMITERO
ART. 58 DIVIETI SPECIALI
ART. 59 RITI FUNEBRI
ART. 60 MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE
ART. 61 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART. 62 RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI
ART. 63 ILLUMINAZIONE VOTIVA

TITOLO VI - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 64 IMPRESE APPALTATRICE DEL COMUNE
ART. 65 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI
ART. 66 CANTIERI DI LAVORO
ART. 67 INTRODUZIONE DI VEICOLI
ART. 68 ORARIO DI LAVORO
ART. 69 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ART. 70 VIGILANZA

TITOLO VII - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 71 FUNZIONI - LICENZA

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 72 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
ART. 73 PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE
ART. 74 SANZIONI
ART. 75 NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 76 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, e alla legge regionale del Veneto del 4 marzo 2010, n. 18, ha per oggetto la definizione, nel Comune di Povegliano, del complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 DEFINIZIONI E ACRONIMI

1. Definizioni

- **addetto al trasporto funebre:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata al pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto dei feretri;
- **attività funebre:** servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- **autofunebre:** mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- **campo di inumazione:** area adibita alle sepolture in fossa;
- **capella di famiglia:** struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o confraternita;
- **cassetta ossario:** contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- **cassone di avvolgimento in zinco:** rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- **celletta cineraria:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **ceneri:** prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **concessione di sepoltura cimiteriale:** atto con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato, da qui concessionario: cioè il soggetto beneficiario del diritto di uso di una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale; cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario o per altre cause previste nel presente regolamento;
- **deposito mortuario:** luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **deposito di osservazione:** luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziare eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito temporaneo:** sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette ossario, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- **estumulazione ordinaria:** l'estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione;
- **estumulazione straordinaria:** l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione;
- **esumazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria:** l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in anni 10;
- **esumazione straordinaria:** l'esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione; feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **fossa:** buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile; gestore di cimitero: soggetto che eroga il servizio cimiteriale in loco, indipendentemente dalla forma di gestione; impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
- **loculo:** vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione delle capacità;
- **loculo areato:** loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;
- **nicchia cineraria o cinerario:** luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossario:** loculo destinato esclusivamente a contenere urne cinerarie e/o urne cinerarie;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **responsabile del servizio cimiteriale:** incaricato competente alla gestione cimiteriale diretta all'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale quali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione, la concessione di spazi cimiteriali, la cremazione e l'illuminazione elettrica votiva.
- **responsabile del servizio di polizia mortuaria:** Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funebre e cimiteriale;
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato; sepoltura: il seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba.
- **spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tomba:** luogo adibito alla sepoltura di uno o più cadaveri attraverso inumazione;

- **tomba di famiglia:** sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie;
- **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassette ossario o urna cineraria; tumulo ipogeo / tomba ipogea: costruzione sotterranea adibita a sepoltura a vano unico (pozzetto) non suddiviso in loculi;
- **urna cineraria:** contenitore di ceneri.

2. Acronimi

- Autorità Giudiziaria **AG**
- Azienda Sanitaria Locale **ULSS**
- Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 **TUEL**
- Piano Guida Cimiteriale **PGC**

ART.3 COMPETENZE

Il Comune:

- ha le competenze in materia di polizia mortuaria individuate dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, e, per quanto di competenza, dal funzionario delegato;
- esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienici sanitari, dell'Azienda ULSS. e la gestione dei servizi cimiteriali nelle forme di cui agli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Nel caso di gestione delle attività tramite Ente gestore, le modalità sono indicate in apposito contratto di servizio.

ART. 4 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo, alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5 DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO PER LA POLIZIA MORTUARIA

Fanno parte integrante del presente Regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre disposizioni contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano:

- a) **D.P.R. 10/09/1990, n. 285;**
- b) **D.P.R. 03/11/2000, n. 396;**
- c) **L. 28/02/2001, n. 26;**
- d) **L. 30/03/2001, n. 130;**
- e) **D.P.R. 15/07/2005, n. 254.**

Per le parti non modificate per l'applicazione sul territorio regionale dalle leggi regionali del Veneto:

- **Deliberazione Giunta Regionale 14 giugno 2002, n. 1533**
Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni.
- **Deliberazione Giunta Regionale 14 giugno 2002, n. 1534**
D.P.C.M. 26.05.2000. Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari. Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 41) Norme per il governo del territorio. Nota Giunta Regionale 16 novembre 2005, n. 780053
Legge 30 marzo 2001, n. 130, disposizioni in materia di cremazioni: possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria.
- **Delibera Giunta Regionale 7 febbraio 2006, n. 243**
Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del recepimento dell'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
- **Delibera Giunta Regionale 3 luglio 2007, n. 2051**
Disposizioni attuative per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex art. 105 D.P.R. 285/90. Revisione ed integrazione della DGR n. 1533 del 14 giugno 2002.
Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18
Norme in materia funeraria (d'ora in avanti detta "L.R.").
- **Nota Giunta Regionale 28 maggio 2010, prot. n. 300978/10.03**
L.R. 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria) – Art. 23 (Autorizzazione al trasporto funebre) – Interpretazione
- **Deliberazione Giunta Regionale 27 luglio 2010, n. 1909**
L.R. 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria) - Linee guida di prima applicazione
- **Deliberazione Giunta Regionale 8 novembre 2011, n. 1807**
L.R. 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria) - Definizione dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2
Legge Regionale 11 novembre 2011, n. 21
Interpretazione della L.R. 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria) in materia di deroghe per i comuni montani.
- **Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43 (Art. 10)**
Modifiche all'art. 8, commi 1 e 1bis della L.R. 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria.

Il presente elenco si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.

ART. 6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il Comune o eventuale ente gestore conserva su supporto cartaceo o informatico presso gli uffici dei servizi cimiteriali e/o del gestore dei servizi cimiteriali, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che viene compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e contenente informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono pubblicati sul sito del Comune, anche mediante link al sito dell'ente gestore:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in/di ogni cimitero);
 - b) il presente regolamento;
 - c) i contatti dell'eventuale Ente Gestore o ditta appaltatrice del servizio cimiteriale;
 - d) ogni altro atto, documento e informazione la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
3. Sono altresì tenuti ben visibili presso il cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in/di ogni cimitero);

- b) ogni altro atto, documento e informazione la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II - GRATUITÀ E ONEROSITÀ DEI SERVIZI

ART. 7 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti per gli interessati, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento e precisamente:
 - a) la visita necroscopica per le salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel Comune, purché il servizio sia svolto presso il servizio mortuario delle strutture sanitarie presenti nel territorio del Comune o nel deposito comunale di osservazione, se distinto dal servizio mortuario;
 - b) l'utilizzo di celle frigorifere comunali o di strutture sanitarie presenti nel territorio del comune, per le salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel comune, purché la refrigerazione si svolga nelle prime 72 ore dal decesso o anche oltre tale limite temporale se per ragioni igienico sanitarie o medico-legali disposte rispettivamente dall'Azienda Sanitaria o dall'Autorità giudiziaria;
 - c) l'uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune o morte nel Comune, previa disposizione di ammissione da parte della competente Autorità;
 - d) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'Autorità competente, di persone decedute in solitudine, per morte violenta o su pubblica via o in luogo pubblico;
 - e) la fornitura della bara, il trasporto funebre, l'inumazione e relativa esumazione, o la cremazione se così ha disposto l'interessato in vita, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato ai successivi commi 2 e 3;
 - f) l'esumazione alla scadenza del turno ordinario di rotazione per le inumazioni di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, secondo quanto specificato ai successivi commi 2 e 3;
 - g) la esumazione o la estumulazione, l'eventuale trasporto al crematorio per la cremazione dei resti mortali, quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari secondo quanto specificato al successivo comma 3 e il gestore debba provvedere a recuperare la disponibilità, rispettivamente, della fossa o del tumulo;
 - h) l'iscrizione nel registro della cremazione;
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale del comune, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché ai provvedimenti ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia;
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 5 [cinque] giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate a chi le ha sostenute entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune od il soggetto gestore procede alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato;
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, s'intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
5. Quando i servizi siano a carico del comune quest'ultimo è quello di residenza, salvo i casi in cui si dia esecuzione ad una disposizione dell'Autorità competente o anche quando il defunto non abbia residenza in Italia. In questi ultimi casi il relativo onere compete al comune di decesso;
6. Tutti i servizi diversi da quelli di cui ai commi che precedono sono a titolo oneroso e sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle forme e nei modi con deliberazione della giunta comunale;
7. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale e/o per il gestore ed assunti definitivamente gli atti previsti dal Titolo III della Parte II del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni per garantire i mezzi di copertura;
8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare;
9. I servizi di competenza della competente Azienda ULSS possono essere a pagamento secondo quanto previsto dal nomenclatore tariffario regionale vigente.

TITOLO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - FERETRI

ART. 8 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere trasportato, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali. In particolare deve essere accertata la rispondenza della cassa al tipo di sepoltura o pratica funebre a cui è destinata e al trasporto, nonché la precisa identificazione del cadavere.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro vestito o almeno avvolto in un lenzuolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

CAPO II - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 9 TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. n. 18/2010.
2. I trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre, su richiesta diretta degli interessati o dell'Ente nei casi di trasporto funebre obbligatorio così come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 10 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta al servizio di polizia mortuaria dai familiari del defunto o loro delegati. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio cura la predisposizione dell'apposita autorizzazione.

ART. 11 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il Comune disciplina l'orario per i trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo di culto o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai mezzi dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Il responsabile del servizio cimiteriale comunica al Servizio di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 12 RICEVIMENTO FERETRO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, da quelli relativi alla destinazione.
L'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presente presso il cimitero.
2. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata all'incaricato della ditta dell'Impresa funebre.
3. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
4. L'ufficio comunale preposto trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.
5. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
6. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.
7. Per la sosta dei feretri nella Camera mortuaria è dovuto il corrispettivo, per le operazioni di chiusura e apertura della cella mortuaria, previsto nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
8. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 13 RITI RELIGIOSI O CIVILI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
2. Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trovano applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

ART. 14 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a seguito di

domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

ART. 15 TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme da o per un altro Stato, è così regolato:
 - a) se lo Stato estero ha aderito, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n. 1379, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) se lo Stato estero non ha aderito a detta Convenzione, si applica quanto stabilito dagli artt. 28 e 29 del medesimo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 16 TRASPORTO DI RESTI MORTALI E CENERI

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.
6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

TITOLO III - CIMITERI E SEPOLTURE

CAPO I - CIMITERI

ART. 17 ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. Povegliano;
2. Santandrà;
3. Camalò;

ART. 18 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune di Povegliano è dotato di Piano guida cimiteriale approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13.03.2004 e successivamente modificato, in grado di recepire le necessità del servizio cimiteriale.
2. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il P.G.C. tenendo conto delle variazioni intervenute e tendenziali in ordine all'evoluzione delle pratiche e tipologie di sepoltura, cremazione o quant'altro utile o necessario.

CAPO II - SEPOLTURE

ART. 19 TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

1. Nei cimiteri comunali, qualora le dimensioni e la natura del terreno lo consentano, sono di norma previste le seguenti tipologie di sepolture:
 - a) campo di inumazione;
 - b) loculi;
 - c) tombe e cappelle di famiglia o di enti
 - d) ossari/cinerari individuali e comuni
 - e) area per la dispersione delle ceneri

ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché agli articoli 102 e 105 del D.P.R., n. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o della forma associativa prescelta, avvalendosi per gli aspetti igienico- sanitari del competente servizio di igiene pubblica dell'azienda unità sanitaria locale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto nella normativa regionale vigente.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditta esterna autorizzata.

ART. 21 DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, resti mortali, ceneri, di:
 - a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura in cappella di famiglia o tomba di famiglia esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n.285/1990, i cui genitori siano residenti nel Comune.
2. È consentita la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori del Comune nel caso in cui si tratti di genitori, figli, fratelli, coniugi, conviventi che abbiano fatto parte dello stesso stato famiglia quali uniti civilmente o conviventi dichiarati anagraficamente di persona:
 - residenti a Povegliano
 - che vi abbiano risieduto e che risultino attualmente sepolte a Povegliano.
3. È consentita la sepoltura di persone residenti in vita in altro Comune se:
 - a) rientranti nella giurisdizione ecclesiastica di una delle Parrocchie del Comune di Povegliano, purché la richiesta di concessione sia corredata da una dichiarazione del parroco relativamente all'appartenenza alla giurisdizione medesima;
 - b) si tratti di persone che, immediatamente prima di trasferire la residenza in altro Comune per motivi di cura o ricovero, erano residenti nel Comune di Povegliano (es. anziani in Casa di Riposo, soggetti con handicap o comunque bisognosi di cura e assistenza ricoverati nelle apposite strutture sia pubbliche che private).
4. È inoltre consentita la tumulazione delle ceneri di persone decedute in altro Comune non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 3 ma che hanno risieduto nel Comune di Povegliano.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, esclusivamente, alla persona del concessionario e ai suoi familiari, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, per familiari del concessionario sono da intendersi:
 - a) i parenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado, il coniuge e gli affini fino al 4° grado;
 - b) le persone non legate da vincoli di parentela o affinità ma da legame affettivo di convivenza (uniti civilmente o conviventi dichiarati anagraficamente) che abbiano fatto parte dello stesso nucleo familiare del concessionario o dei parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado dello stesso.
7. È consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze.
8. Il sindaco, verificata all'interno di ciascun cimitero la disponibilità di spazi allo scopo disponibili, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà, con apposita autorizzazione, concedere la sepoltura a persone, non rientranti nelle categorie di cui ai commi precedenti, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della cittadinanza del Comune di Povegliano in virtù del tipo e della durata del servizio prestato nel territorio comunale.
9. Nei cimiteri siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nelle rispettive frazioni.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 22 INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in:
 - a) sepolture in campo comune;
 - b) sepolture per mineralizzazione.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; sono assegnate gratuitamente con la sola applicazione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per l'operazione di inumazione. Sono esonerate dal pagamento della tariffa le persone di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). L'assegnazione avviene sequenzialmente in ordine di numerazione senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione finalizzate alla mineralizzazione dei cadaveri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie vengono effettuate in campi distinti per un periodo di cinque anni e sono a titolo gratuito, fatta salva l'applicazione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per l'operazione di inumazione.
4. Ogni cadavere destinato all'inumazione in campo comune deve essere chiuso in cassa di legno o altri contenitori biodegradabili e combustibili come stabilito dalla DGR Veneto n.433 del 4.4.2014 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.
5. Ogni cadavere destinato all'inumazione in campo di mineralizzazione deve essere chiuso in apposita cassa di materiale biodegradabile e combustibile.
6. Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche previste dalla disciplina regionale in materia funeraria.
7. È consentita la co-inumazione di urna cineraria nella stessa fossa di inumazione di defunto. L'urna cineraria può essere interrata purché contenuta in manufatto di dimensioni di cm. 30 di larghezza, cm. 30 di altezza e cm. 50 di lunghezza, realizzato in materiale resistente ed idoneo alla conservazione. Tale manufatto può essere introdotto direttamente in fossa o inserito nella struttura marmorea appositamente predisposta o realizzata, solamente se l'area è già concessa ed occupata da feretro e nel rispetto delle misure previste all'art. 24, comma 2. L'urna cineraria dovrà essere in materiale non biodegradabile e riportare all'esterno il cognome, il nome e la data di nascita e di morte del defunto. L'urna, allo scadere del periodo di interramento, potrà essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo. L'interramento dell'urna cineraria e il diritto d'uso della fossa, fino allo scadere del turno ordinario di inumazione del defunto co-inumato, sono soggetti al pagamento di una tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale. Qualora a seguito delle operazioni di esumazione ordinaria, non pervengano indicazioni dagli aventi titolo in merito alla destinazione dell'urna cineraria co-inumata, si disporrà la tumulazione dell'urna cineraria nell'ossario comune.
8. Qualora il piano guida cimiteriale preveda uno spazio apposito destinato all'interramento delle urne cinerarie ai sensi dell'art. 49, comma 4, della L.R. 18/2010, distinto dai campi di inumazione, le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato. Le urne cinerarie possono essere interrate per la durata di dieci anni, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

ART. 23 ESCAVAZIONE E RICOPERTURA DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro medesimo e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. E' stretto dovere degli operatori seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza interruzioni o salti di fila e/o di fossa, rifiutando qualsiasi diversa richiesta che in senso opposto fosse avanzata, salve specifiche disposizioni loro impartite in taluni casi speciali.
3. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle inumazioni più vetuste, sempreché queste durino da almeno dieci anni.
4. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari o, in alternativa, previo consenso dei familiari, cremate.

ART. 24 CONTRASSEGNO DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo o croce, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici. Sul cippo o croce a cura del Comune verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
2. Il cittadino, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, può procedere all'installazione, in sostituzione del cippo, di elemento ornamentale, costituito da una bordatura in marmo con sezione di cm. 8 di spessore e cm. 20 di altezza fuori terra, a coronamento di un rettangolo delle dimensioni esterne in pianta di cm 190 x 100, con inserimento di lapide in marmo dell'altezza massima di cm. 130 dal piano di calpestio del campo di inumazione. Il manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa. L'area permeabile deve essere almeno pari al 80% della superficie esterna del manufatto. Non dovrà assolutamente essere eseguita alcuna sporgenza e/o zoccolo di base oltre la sagoma prescritta. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. La comunicazione del cittadino al Comune deve contenere un disegno dell'elemento ornamentale progettato con indicazione delle misure e dell'area permeabile, in osservanza delle norme regolamentari.
3. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con radici all'interno delle bordature in marmo di cui al comma 2. Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm. 110 e con rami non sporgenti dalla sagoma della bordatura in marmo per più di cm. 25. Le piante e arbusti di maggiore altezza e/o sporgenza devono venire ridotti alle suddette misure a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo stradicamento.
4. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere ripristinata l'area circostante;
5. L'installazione dei manufatti e lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. L'installazione di cippi, lapidi, e/o la copertura in marmo o altro materiale a ornamento delle fosse nei campi di inumazione sono soggette al pagamento di una tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
7. Nei campi di inumazione finalizzati alla mineralizzazione è vietato posare qualsiasi manufatto delimitante la sepoltura. È consentita la collocazione di un vaso di fiori ai piedi del cippo o della croce.

ART. 25 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie o prefabbricate – loculi, ossari, tombe e cappelle di famiglia – costruite dal Comune o dai privati con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche costruttive conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Eventuali tumulazioni aggiuntive non modificano la scadenza della concessione originaria.
6. La tumulazione in tombe o cappelle di famiglia costruite dai privati in aree concesse in uso dal Comune è soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Ogni altra opera (a titolo esemplificativo opere murarie, fornitura dei sigilli/piastre mancanti, etc..) che all'atto della tumulazione si presenti necessaria per adeguare la sepoltura alle normative vigenti è a carico del concessionario.

CAPO IV - CONCESSIONI

ART. 26 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe e cappelle di famiglia
 - b) tombe e cappelle di famiglia;
 - c) loculi individuali;
 - d) nicchie ossario individuali o di famiglia per la raccolta di resti mortali e urne cinerarie.
2. Non sono consentite concessioni di loculi, nicchie ossario e aree per inumazioni individuali, per accogliere i feretri di persone che, all'atto della richiesta, siano ancora viventi, salvo il caso del coniuge, o unito civilmente o convivente dichiarato anagraficamente, vivente, ultraottantenne, di persona deceduta e tumulata in loculo o ossario al fine di prendere in concessione un loculo o ossario contigui;
3. Nei loculi può essere collocato un solo feretro e cassette con i resti mortali e urne cinerarie fino al completamento della capienza.
4. Le nicchie ossario possono contenere, alternativamente:
 - a) una cassetta con i resti di una sola salma e urne cinerarie fino al completamento della capienza;
 - b) una o più urne cinerarie fino al completamento della capienza.
5. Nelle nicchie di ossario di famiglia possono essere collocati resti mortali, riposti su cassette o urne cinerarie, fino al completamento della capienza.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
 - la durata, indicando la data di decorrenza;
 - il concessionario o, nel caso di enti o similari, il legale rappresentante pro tempore;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;
8. E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.
9. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.
10. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 27 CONCESSIONE DI LOCULI E NICCHIE OSSARIO

1. Il diritto di tumulazione in loculo è circoscritto alla sola salma della persona per la quale il loculo stesso viene concesso. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
2. La concessione individuale di un loculo ha la durata di anni 30 (trenta) dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, salvo diversa destinazione richiesta dagli aventi diritto; è riservata però ai congiunti la facoltà di rinnovare, per altri 10 (dieci) anni, la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
4. I resti mortali potranno essere collocati anche in nicchie ossario o depositi all'interno tombe di famiglia, sempre che sussistano i requisiti di cui all'articolo 30 comma 2, o depositi all'interno di loculi, ai sensi del precedente art. 26, comma 4.
5. La concessione di una nicchia ossario ha la durata di 30 (trenta) anni dalla data della richiesta ed è rinnovabile per altri 10 (dieci) anni.
6. La concessione di nicchie ossario di famiglia ha durata di 30 (trenta) anni dalla data della richiesta con possibilità di rinnovo per altri 10 (dieci) anni.
7. La deposizione di cassette contenenti i resti mortali e/o di urne cinerarie all'interno di un loculo, oggetto di precedente concessione per la tumulazione della salma, è legata alla durata della concessione originaria o rinnovata, e scade con il termine di questa.

ART. 28 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE NICCHIE OSSARIO

1. Le concessioni di loculi e di nicchie ossario e quindi la tumulazione di salme, resti mortali o urne cinerarie, avverranno secondo l'ordine cronologico di richiesta delle concessioni con libertà di scelta del blocco e fila di ubicazione. Per tale motivo la Giunta Comunale, con propria deliberazione, differenzierà i canoni delle concessioni in base all'ubicazione della nicchia o del loculo.

ART. 29 CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE O CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Su deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere dato in concessione terreno per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia, in conformità ai piani guida cimiteriali. Le aree per la costruzione delle cappelle di famiglia avranno una superficie di m 4 x m 3,5 per un totale di mq 14; Le aree per la costruzione delle tombe avranno una superficie stabilita dal piano guida cimiteriale e in linea con le esistenti nel caso vengano costruite in adiacenza.
2. La Giunta, verificate all'interno di ciascun Cimitero le superfici allo scopo disponibili, è pertanto autorizzata ad assegnare, in base alla cronologia delle richieste, dette superfici e a determinare le tariffe per la concessione del terreno.
3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, previa presentazione di idonea pratica edilizia, in conformità alle norme contenute nei piani guida cimiteriali.
4. All'interno delle tombe di famiglia potranno essere collocate, su richiesta dei concessionari, anche urne cinerarie o cassette di zinco contenenti i resti mortali di altri defunti come meglio specificati al successivo comma 9.
5. Le tombe e le cappelle di famiglia dovranno essere ultimate entro tre anni dalla data della concessione- contratto e/o della disponibilità effettiva dell'area stessa. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune rientrerà in possesso dell'area nello stato di fatto in cui si trova. Per motivi da valutare, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

6. Dette sepolture private non dovranno avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. Le superfici per tombe e/o cappelle di famiglia potranno essere concesse ad:
 - a) una o più persone per esse esclusivamente
 - b) una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
8. Nei casi meglio specificati nel precedente comma 8 lett. a) e b), almeno uno dei richiedenti deve essere residente nel Comune all'atto della domanda o, nel caso di persona non residente, deve trattarsi di coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella, convivente unito civilmente o dichiarato anagraficamente che abbia fatto parte dello stesso nucleo familiare di persona residente a Povegliano o di persona residente in vita a Povegliano ed ivi sepolta. Nel primo caso, la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso, oltre ai concessionari, ai familiari degli stessi come individuati dal precedente art. 21, comma 6.
9. Le aree di cui al presente articolo non possono comunque essere concesse a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle tombe di cui al precedente comma 8 lett. c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 30 CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. La Giunta Comunale, verificate all'interno di ciascun Cimitero le superfici allo scopo disponibili, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà realizzare, in piena autonomia, tombe di famiglia da concedere, tenendo conto della cronologia delle richieste, a:
 - a) una o più famiglie (almeno uno dei richiedenti deve essere residente nel Comune all'atto della domanda o, nel caso di persona non residente, deve trattarsi di coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella, convivente unito civilmente o dichiarato anagraficamente che abbia fatto parte allo stesso nucleo familiare di persona residente a Povegliano o di persona residente in vita a Povegliano ed ivi sepolta);
 - b) enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nei casi che:
 - a) hanno diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia, oltre ai concessionari, i familiari degli stessi individuati dall'art. 20, comma 6.
 - b) il diritto di sepoltura è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Tariffe, tempi e modalità di pagamento delle concessioni delle singole tombe saranno disciplinati dalla Giunta Comunale tenendo conto:
 - a) delle tariffe di concessione delle superfici di cui al precedente art. 29 comma 2;
 - b) dei costi relativi alla progettazione, realizzazione e collaudo dei manufatti.
4. Dette tombe di famiglia saranno realizzate direttamente dal Comune, previa approvazione dei rispettivi progetti da parte dei competenti organi.
5. Analogamente a quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 29, all'interno delle tombe di famiglia realizzate dal Comune potranno essere collocate, su richiesta dei concessionari, sempre che ve ne sia lo spazio necessario, anche urne cinerarie o cassetine contenenti i resti mortali di defunti come meglio specificati al precedente comma 2.
6. Le tombe di famiglia in parola dovranno essere costruite e collaudate entro tre anni dall'approvazione del rispettivo progetto.
7. Analogamente a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 29, dette tombe non dovranno avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 31 DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE PER TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA E PER TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le concessioni delle aree per le tombe di famiglia di cui al precedente art. 29, quando non sia documentato un periodo diverso, hanno la durata di anni 99, fermo restando quanto prescritto dal comma 5 del medesimo articolo.
2. Il termine decorre dalla concessione dell'area o, in mancanza di tale atto, in ordine, dalle ricevute di pagamento o dalla documentazione agli atti, in mancanza di queste dalla data di tumulazione del primo defunto.
3. Le concessioni delle tombe di famiglia di cui al precedente art. 30, quando non sia documentato un periodo diverso, hanno la durata di anni 99.
4. Il termine decorre dalla concessione del manufatto o, in mancanza di tale atto, dalle ricevute di pagamento o dalla documentazione agli atti, in mancanza di questa dalla data di tumulazione del primo defunto.
5. Scaduto tale periodo, nel caso di cui al precedente comma 1, il concessionario potrà chiedere la concessione ex novo della tomba di famiglia costruita sull'area originariamente ottenuta in concessione.
6. Per quanto attiene alle concessioni di cui al precedente comma 3, gli interessati, scaduto il termine di concessione, potranno chiederne il rinnovo ai sensi dei successivi commi 7 e 8. La mancanza di domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la tomba ricadrà nella libera disponibilità del Comune.
7. Il rinnovo della concessione potrà essere accordato previo pagamento di una tariffa che sarà determinata dalla Giunta Comunale in rapporto al periodo e alle modalità del rinnovo medesimo ed in relazione alle tariffe vigenti al momento della richiesta.
8. Il Comune darà avviso agli interessati, qualora individuabili, della scadenza delle concessioni nell'ultimo anno. Diversamente, affiggerà sulla tomba apposito avviso per 3 (tre) mesi.
9. È consentito il rinnovo della concessione delle tombe di famiglia e delle cappelle, per anni 30
In caso di tombe di famiglia non conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, è consentito il rinnovo trentennale della relativa concessione con il divieto di tumulazione di nuovi feretri, se non vengono adeguate alla normativa vigente.

ART. 32 SEPOLTURE PRIVATE RELATIVE A TUMULAZIONI PREGRESSE- MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO E ISTITUTO DELL'IMMEMORIALE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. Per le concessioni dei loculi rilasciate anteriormente al D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, concessioni "in perpetuo", queste possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno, e non sia possibile provvedere tempestivamente alla costruzione di un nuovo cimitero.
3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o non ne sia stata specificata la durata, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
4. Analogamente si procede per le fattispecie risalenti a periodi successivi, purché comunque sussistenti prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (e quindi fino alla data del 09/02/1976).
5. Per poter effettuare operazioni di sepoltura o sepoltura nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il soggetto richiedente dovrà comunque dimostrare di avere titolo alla concessione in quanto discendente del concessionario originario, e comprovare l'assenza di ulteriori soggetti interessati alla concessione ed aventi analoghi diritti sulla stessa, presentando: a) la ricostruzione dell'albero genealogico dal concessionario originario all'attuale richiedente, con i gradi di parentela intercorrenti tra tutti i soggetti nello stesso indicati; b) un prospetto con i nominativi e le date di nascita e di morte di tutti i defunti sepolti nella tomba; c) nulla osta/rinuncia di eventuali ulteriori soggetti aventi analoghi diritti sulla concessione stessa. In assenza, le corrispondenti richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto, e comunque con il consenso dei parenti più prossimi del defunto da seppellire o disseppellire.

6. Qualora l'aveente titolo sia interessato alla formale regolarizzazione della concessione, essa potrà essere perfezionata esclusivamente a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
7. Sono comunque applicabili gli articoli 37 e 39 in materia di decadenza e revoca delle concessioni del presente Regolamento.
8. Si estinguono, con riacquisizione al demanio cimiteriale comunale, le concessioni di quelle aree o quelle cappelle in cui venga constatata l'inesistenza di eredi, o la morte da almeno un ventennio dell'ultimo concessionario o lo stato di abbandono delle stesse.
9. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articolo 98 e 99 del DPR 285/1990.

ART. 33 UTILIZZAZIONE DI TUMULI IPOGEI PRIVI DI SPAZIO ESTERNO LIBERO PER IL DIRETTO ACCESSO DEL FERETRO, PRESISTENTI ALLA DATA DEL 27 OTTOBRE 1990 – OPERE DI ADEGUAMENTO

1. L'utilizzo dei tumuli ipogei preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/1990 (27 ottobre 1990), realizzati con i progetti originari che non prevedevano lo spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentito salvo ottenimento di Autorizzazione in Deroga ai sensi dell'ex art. 106 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per le tombe che fisicamente si trovano in quelle situazioni.
2. Come precisato nell'allegato tecnico alla circolare Ministero Sanità 24/1993, l'Amministrazione si impegna con la richiesta di deroga ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, una volta autorizzata la deroga dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e DGR n. 1533/2002, concernente l'uso delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, con i seguenti contenuti:

Per i tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri, purchè vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Divieto di iniziare l'utilizzo dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.
 - b) Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.
 - c) Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:
 - Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI. Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.
 - Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorevoli la loro solidificazione o, in alternativa di sostanze assorbenti e biodegradanti.
 - d) Per ridurre i rischi di movimentazione dei carichi in spazi angusti al momento della tumulazione e/o estumulazione si devono adottare soluzioni capaci di mettere in sicurezza i lavoratori, ed in particolare utilizzare l'imbracatura del feretro.
 - e) Il materiale di separazione fra posti salma senza spazio libero per il diretto accesso al feretro deve consistere in materiale con caratteristiche di stabilità e di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
 - f) Ciascun manufatto soggetto a deroga, allo scadere dell'ultima concessione e prima del suo riutilizzo, dovrà essere conformato ai requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990.
3. Le opere di adeguamento delle opere e manufatti di cui ai commi precedenti, dovranno essere autorizzate dall'Ufficio tecnico comunale a seguito della presentazione del progetto. I costi per le pratiche amministrative e per la realizzazione delle opere di adeguamento sono a totale carico del Concessionario.

ART. 34 TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Potrà essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
 - 1.1. in tomba di famiglia in attesa che:
 - a) il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi nel cimitero di scelta del richiedente, compatibilmente con la disponibilità di aree e con la programmazione di interventi di realizzazione di nuovi lotti nel cimitero medesimo;
 - b) il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la propria tomba di famiglia;
 - c) il Comune consegni le tombe di famiglia di cui al precedente art. 30 ai richiedenti che ne abbiano già fatto richiesta all'atto del decesso della persona per la quale si chiede la tumulazione provvisoria;
 - d) venga portata a compimento la procedura in deroga ex art. 106 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di cui all'art. 33 del presente Regolamento;
 - 1.2. in loculi comunali disponibili in attesa che:
 - a) il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la propria tomba di famiglia;
 - b) il Comune consegni le tombe di famiglia di cui al precedente art. 30 ai richiedenti che ne abbiano già fatto richiesta all'atto del decesso della persona per la quale si chiede la tumulazione provvisoria;
 - c) venga portata a compimento la procedura in deroga ex art. 106 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 di cui all'art. 33 del presente Regolamento;
 - 1.3. in loculi comunali in un cimitero diverso da quello frazionale di scelta del richiedente, qualora questo non abbia disponibilità di loculi liberi, compatibilmente con la disponibilità di aree e con la programmazione di interventi di realizzazione di nuovi lotti nel cimitero medesimo.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1.1, i richiedenti dovranno pagare esclusivamente la tariffa per la tumulazione della salma nella tomba di famiglia e, all'atto della traslazione definitiva della salma medesima, le tariffe per la estumulazione dalla tomba e la tumulazione nella sede definitiva compresi eventuali diritti sanitari, nonché il costo di concessione del loculo nel caso di cui al precedente comma 1 punto 1.lett.a).
3. Nei casi di cui al precedente comma 1.2. i richiedenti dovranno provvedere al versamento:
 - a) del canone di concessione del loculo in vigore all'atto della domanda di tumulazione provvisoria, canone che verrà restituito, previa retrocessione del loculo, depurato della quota relativa al periodo di fruizione del loculo provvisorio. A tal fine, la frazione di anno superiore a mesi 6 (sei) sarà considerata come intero anno;
 - b) della tariffa per la tumulazione della salma in loculo.
 All'atto della traslazione definitiva nella tomba di famiglia, i richiedenti dovranno accollarsi gli oneri relativi alla estumulazione da loculo provvisorio, alla tumulazione nella tomba di famiglia ed agli eventuali diritti sanitari.
4. Nel caso di cui al precedente comma 1.3. i richiedenti dovranno provvedere al versamento:
 - a) del canone di concessione del loculo in vigore all'atto della domanda di tumulazione provvisoria;
 - b) della tariffa per la tumulazione della salma in loculo.
 All'atto della traslazione definitiva nel loculo in altro cimitero, i richiedenti dovranno accollarsi gli oneri relativi alla estumulazione dal loculo

provvisorio, al trasporto della salma, alla ritumulazione nel loculo definitivo ed agli eventuali diritti sanitari. Il canone di concessione del loculo di cui alla precedente lett. a) si intenderà corrisposto a titolo definitivo per i 30 anni decorrenti dalla tumulazione originaria. La traslazione delle salme tumulate provvisoriamente dovrà avvenire entro un anno dal collaudo dei nuovi loculi o della tomba di famiglia, ferma restando l'obbligatorietà del rispetto delle modalità di assegnazione dei loculi individuate al precedente articolo 28.

ART. 35 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture spetta ai concessionari o aventi titolo, per le parti da loro costruite o installate, e secondo quanto indicato nell'atto di concessione.
2. Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che gli enti preposti ritenessero di prescrivere per la buona conservazione, adeguamento o per motivi di sicurezza e igiene.
3. Il concessionario non vanta diritto nel tempo a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate per esigenze di ristrutturazione cimiteriale o gestionali, determinate dal P.G.C.

ART. 36 SUBENTRO E DIVISIONE NELLA CONCESSIONE

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione scritta e protocollata, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 38.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
7. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
8. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
9. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
10. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

CAPO V - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 37 CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni cessano per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca;
 - d) estinzione
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti al patrimonio del Comune.

ART. 38 RINUNCIA

1. La rinuncia alla concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere effettuata in ogni tempo.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o resto mortale ovvero quando, essendo stata occupata, gli stessi siano trasferiti in altra sede.
3. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma. Nel caso di retrocessione di concessione di loculo o di nicchia ossario, il Comune rimborserà al concessionario una quota pari al 50% della tariffa di concessione d'uso relativa al periodo non usufruito; Qualora il concessionario che retrocede il loculo sia il medesimo che richiede la nuova concessione per trasferimento salma è possibile compensare quanto eventualmente dovuto con quanto eventualmente spettante a rimborso ai sensi del presente comma;
4. Nessun rimborso sarà dovuto per estumulazioni effettuate negli ultimi cinque anni di prima concessione e per quelle effettuate da loculo o nicchia ossario in concessione rinnovata.
5. La retrocessione delle concessioni di aree per tombe di famiglia e cappelle e di tombe e di cappelle di famiglia costruite dal Comune è consentita previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

ART. 39 DECADENZA

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi, quando:
 - a) la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto-concessione;
 - b) venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) non si sia provveduto alla costruzione di opere entro i termini fissati;
 - g) vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo. Dopodiché,

il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

ART. 40 DECADENZA PER ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

ART. 41 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è in facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e all'ingresso del cimitero, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

ART. 42 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b) con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 43 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dalla normativa vigente e cioè dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie, per compiuto periodo inumatorio, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile non abbiano luogo nei mesi di luglio e agosto.
3. Il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, tenuto conto possibilmente dell'ordine cronologico di inumazione delle salme. Egli adotterà altresì tutte le misure che riterrà opportune al fine di rendere note ai familiari le operazioni da compiere.
4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del Cimitero e, qualora il Responsabile del servizio lo reputi necessario, su ogni sepoltura, con foglio plastificato, con congruo anticipo.
5. Spetta all'incaricato dal responsabile dei servizi cimiteriali, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
6. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate in ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in loculi o in nicchie ossario individuali o di famiglia appositamente predisposti ed ottenuti in concessione, o, ne consentano la cremazione.
7. In ogni caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
8. In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

ART. 44 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga a quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili.
4. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

ART. 45 ESTUMULAZIONI

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione di anni 30 più eventuali rinnovi o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
2. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione:
 - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia,
 - b) su richiesta degli aventi titolo e dietro autorizzazione del Comune o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per il trasporto in altro cimitero.
3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, tombe in concessione o inviati alla cremazione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune. o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.
4. Se il cadavere estumulato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco, o deposizione dello stesso in apposita cassa biodegradabile, o inviato alla

cremazione. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di sostanze biodegradanti come da circolare Ministero della sanità.

5. Spetta all'incaricato dal responsabile dei servizi cimiteriali, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.
6. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'estumulazione sono:
 - a) trasferimento per l'inumazione in fossa nel campo di mineralizzazione, appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali devono ancora completare il processo di mineralizzazione;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto.
 - c) tumulazione in altra sepoltura.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che può consistere nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune, nell'inumazione finalizzata alla completa mineralizzazione, o avvio a cremazione.
8. Per le estumulazioni si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 43.
9. I loculi e le nicchie ossario che si rendano liberi a seguito di estumulazioni ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti.

ART. 46 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette, in conformità all'art. 1, comma 7 bis, del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito dalla Legge 28.02.2001 n. 26, alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, nonché dei diritti sanitari dell'ULSS Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R. D. 23.12.1865 n. 2704, e successiva modificazione, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte e comprensiva dei costi del personale.
3. Al fine di favorire la cremazione dei resti mortali, a seguito di estumulazione per scadenza del contratto trentennale o esumazione dai campi indecomposti dopo il prescritto periodo di almeno cinque anni o esumazione delle salme inumate da almeno dieci anni, la Giunta Comunale può stabilire di farsi carico del totale o parziale costo dell'operazione di estumulazione o esumazione, per l'avvio alla cremazione a totale carico dei familiari.

ART. 47 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio servizi cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

ART. 48 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. Il concessionario o i suoi eredi hanno l'obbligo, entro i 90 giorni che seguono la scadenza del periodo di sepoltura o concessione, di provvedere, a proprie spese e nei modi previsti, alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri.
2. Entro lo stesso termine, il concessionario della sepoltura o i suoi eredi, o l'avente titolo per i posti inumatori comuni, devono provvedere, a proprie spese, alla rimozione degli ornamenti nonché alla rimessa in pristino dell'area o manufatto sepolcrale per le parti dallo stesso realizzate o modificate.
3. Nel caso d'inadempimento degli obblighi di cui sopra, il Comune, dopo il compimento d'ufficio di quanto previsto, si rivale verso il concessionario e gli aventi titolo delle spese a tale scopo sostenute.
4. Nei casi di procedimento d'ufficio, il Comune ricerca forme di recupero o alienazione dei relativi beni, destinando eventuali proventi a opere di miglioria nei cimiteri.
5. I manufatti che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il secondo grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

TITOLO IV - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO I - CREMAZIONE

ART. 49 CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune del luogo del decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le modalità previste dall'articolo 3 della Legge n. 130 del 2001.
2. I resti mortali, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremati sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
3. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione all'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.
4. L'irreperibilità dei familiari, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010, è determinata dal responsabile del servizio competente, che dovrà prioritariamente interpellare il soggetto concessionario del manufatto o i suoi eredi. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

ART. 50 REGISTRO PER LA CREMAZIONE

1. E' istituito presso l'ufficio servizi demografici del Comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La manifestazione di volontà del defunto riguardo la cremazione e la dispersione o conservazione delle ceneri deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n.130 del 2001. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. Il richiedente può consegnare all'ufficio preposto l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del c.c.. A tale scopo l'ufficio predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al precedente comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

ART. 51 CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero:
 - a) in apposita nicchia cineraria/ossario;
 - b) in loculo già concesso al richiedente per tumulazione di altro defunto, fermi restando i limiti quantitativi indicati al precedente art. 26 comma 4 e comunque fino alla scadenza della concessione dello stesso;
 - c) in tomba di famiglia;
 - d) nell'ossario/cinerario comune;
 - e) in campo di inumazione nella stessa fossa di salma già inumata secondo quanto indicato dall'art. 22, comma 7;
4. La collocazione in ciascuno dei siti di cui al precedente comma 3 è consentita, previa estumulazione, anche per le urne già allocate in altra sede.
5. Saranno comunque poste a carico del richiedente, le spese per la tumulazione o estumulazione delle urne dalle rispettive sedi, secondo le tariffe in vigore all'atto delle operazioni.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al precedente comma 3, lett. a), b), c), d) le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.

ART. 52 AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'urna cineraria può essere consegnata per la sua custodia, con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla legge regionale Veneto n. 18/2010, ad un soggetto affidatario come di seguito disciplinato, ovvero consegnata:
 - al soggetto affidatario individuato tra il coniuge o persona legata da unione civile o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente, con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;
 - nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria, salvo diversamente indicato, è stabilito nell'abitazione di residenza o nella sede dell'affidatario.
3. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento.
4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferire al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.
5. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri a cura della Polizia Locale.

CAPO II - DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 53 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri sul territorio comunale è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Povegliano.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
 - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
 - c) nei fiumi nei tratti che saranno individuati con apposita delibera di giunta comunale, purché liberi da manufatti o da natanti;
 - d) all'interno dei cimiteri di Povegliano nelle aree appositamente individuate. In tal caso la dispersione può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante interrimento diretto delle ceneri o di urna biodegradabile.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n.130 del 2001, da:
 - persona indicata nella richiesta;

- imprese che esercitano l'attività funebre delegate dagli interessati;
 - personale incaricato dal Comune.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
 6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
 7. E' vietata la dispersione al vento nonché in edifici o altri luoghi chiusi.
 8. La dispersione nel territorio di Povegliano, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza di persona incaricata dal Comune che provvederà alla vigilanza delle operazioni e alla stesura del relativo verbale.
 9. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

TITOLO V - DISCIPLINA DEI CIMITERI

ART. 54 ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il calendario e l'orario fissato dal sindaco e affisso all'ingresso di ogni cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Le giornate, l'orario di esecuzione delle sepolture, delle operazioni cimiteriali e l'accesso al cimitero fuori orario sono disciplinate dall'Ente gestore.
4. Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che, per la loro specificità, possano provocare pregiudizio all'incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà al Comune di chiudere temporaneamente il cimitero o limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali. In ogni caso il Comune deve dare preventiva informazione pubblica mediante affissione d'avviso all'ingresso del cimitero e presso il Comune con almeno 5 giorni di anticipo, salvo i casi di urgenza.
5. I giorni e gli orari di lavoro per i soggetti terzi operanti nei cimiteri sono definiti dal Comune.

ART. 55 SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO

1. Il servizio di custodia del cimitero, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del D.P.R. 285/90 a questo vengono specificatamente ascritte, è assicurato da:
 - a) un responsabile del servizio facente anche funzioni di custode;
 - b) uno o più necrofori addetti ai lavori nel cimitero che saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.
2. I ruoli di responsabile, custode e necroforo addetto ai lavori nel cimitero possono essere espletati da un'unica persona, anche esterna all'ente.

ART. 56 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 57 ACCESSO AL CIMITERO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di disabilità, il responsabile del servizio cimiteriale od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in evidente stato di alterazione psichica o in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze;
 - b) alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non confacenti al rispetto dei luoghi;
 - c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
 - d) agli animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili.
3. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono dare formale comunicazione al responsabile del servizio cimiteriale.
4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, devono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ART. 58 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi, se non debitamente autorizzati;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare tappeti erbosi, aiuole, alberi, sedere e camminare sulle tombe o sui monumenti, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) distribuire materiali pubblicitari;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
 - l) volgere azione di accaparramento di lavori o servizi;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali;
 - p) eseguire attività di vendita ambulante, salvo espressa autorizzazione;
 - q) svolgere attività di questua, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto, o similari, preventivamente autorizzati dall'Ente gestore;
 - r) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture: gli stessi sono rimossi d'ufficio dall'Ente gestore e destinati a rifiuto;
 - s) installare pensiline o simili sui loculi individuali: le stesse sono rimosse d'ufficio a cura dell'Ente gestore;
 - t) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro: sono rimossi e destinati a rifiuto;
 - u) abbandonare dopo l'uso, fuori dalle sistemazioni previste, gli inaffiattoi messi a disposizione dei visitatori.
 - v) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi cimiteriali, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando

ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o segnalato alle competenti autorità.

ART. 59 RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

ART. 60 MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. Sulle sepolture possono essere realizzate o poste lapidi, croci, monumenti, addobbi, copri tomba, epigrafi e similari secondo le indicazioni del Comune. Gli abusi sono segnalati al Comune qualora la diffida formale del responsabile del servizio non produca la rimessa in pristino o regolarizzazione a cura degli interessati.
2. Sono rimossi monumenti, lapidi, copri tomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o la cui manutenzione difetti al punto di creare pregiudizio della sicurezza dei luoghi o dei visitatori. Vi provvede il responsabile del servizio secondo la procedura di cui all'articolo precedente, salvo il successivo recupero delle spese.
3. Il responsabile del servizio conserva gli oggetti rimossi per ulteriori 60 giorni, libero dalla responsabilità di eventuali danneggiamenti in corso di rimozione o conservazione, tenendoli a disposizione degli interessati che per ritirarli sono preventivamente tenuti a rifondere il responsabile del servizio stesso delle relative spese sostenute. Trascorso invano tale periodo, il responsabile del servizio ha disponibilità degli oggetti ai fini della loro messa a rifiuto, o recupero o alienazione.
4. Le epigrafi sono compilate in lingua italiana, essendo tuttavia permesse anche altre lingue purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano.
5. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire l'inalterabilità nel tempo.

ART. 61 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi, comprese le corone o similari collocati in occasione di funerali, dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. L'impianto in terra di alberelli e arbusti deve avvenire entro il perimetro delle sepolture, in modo da non arrecare danni, ostacoli di sorta e garantire la sicurezza dei luoghi.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, ovvero creino intralcio alla viabilità cimiteriale, interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali o siano collocati in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle, il responsabile dei servizi cimiteriali li fa rimuovere.
4. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
5. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 62 - RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI

1. Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.
2. I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

ART. 63 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il servizio d'illuminazione votiva consiste nella fornitura di energia elettrica, lampade votive e materiale elettrico necessario per gli allacciamenti nelle sepolture a tumulazione e, ove previsto, in quelle a inumazione. La realizzazione degli impianti avviene preferibilmente con materiali idonei al risparmio energetico, compreso l'utilizzo di lampade a led con pannelli fotovoltaici che, inserite all'interno del corpo illuminante, non prevedano collegamenti con cavi di alimentazione elettrica per questioni di decoro e sicurezza.
2. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, occorre presentare apposita domanda al soggetto incaricato del servizio.

TITOLO VI - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 64 IMPRESE APPALTATRICE DEL COMUNE

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze devono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ART. 65 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati, a loro libera scelta.
2. Per i lavori di cui al comma precedente, gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal Responsabile dei servizi tecnici.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio cimiteriale.
6. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 66 CANTIERI DI LAVORO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio cimiteriale.
3. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal responsabile del cimitero. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
4. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato;
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venire collocate in zone del cimitero individuate dal responsabile e nascoste alla vista dei visitatori.
6. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio cimiteriale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 67 INTRODUZIONE DI VEICOLI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. Lungo i viali non possono transitare che veicoli di larghezza tale da non causare danni ai manufatti, piante e cordoni.

ART. 68 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal parte del responsabile del servizio cimiteriale.

ART. 69 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 70 VIGILANZA

1. Il Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Possono essere impartite opportune disposizioni, fatti rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo dell'eventuale cauzione.

TITOLO VII IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 71 FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e del cadavere;
 - d) effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.
3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare la normativa nazionale, regionale e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 72 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 73 - PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati (edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale estranea all'azione che ne consegue.
3. L'amministrazione comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

ART. 74 SANZIONI

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi e i divieti ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267 del 2000, fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare dagli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 107 del D.P.R. n 285/1990 nonché dall'art.53 della L.R. n.18 del 2010.
2. Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981.

ART. 75 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa in vigore e in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R n. 285 del 1990, alla Legge n. 130 del 2001, alla L.R. n. 18 del 2010.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ART. 76 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto amministrativo di approvazione.